

Allegato "B" all'atto N. 102346/42403 Rep

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata:

"POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l." a socio unico

in sigla "POLISPORTIVA POLITECNICO DI MILANO S.S.D. a r.l.".

In ogni caso, quando le quote appartengono ad un solo socio, la denominazione della società dovrà essere seguita dalle parole "a socio unico" ovvero "unipersonale".

Articolo 2

Scopo

La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva dilettantistica connessa alla pratica dello sport intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli studenti e dei dipendenti del Politecnico di Milano, nonché di tutta l'utenza esterna interessata alla pratica sportiva, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport e del benessere fisico.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, strutture ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dello sport, proprie e/o di terzi, compresa l'attività didattica, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività sportiva in generale, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e degli enti di promozione sportiva di appartenenza e dei loro organi, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà esercitare.

Inoltre la Società per raggiungere gli scopi sociali potrà in via esemplificativa e non tassativa svolgere le seguenti attività:

- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività sociali, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli

scopi sociali curandone la distribuzione;
- svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziario purché non nei confronti del pubblico e nei limiti consentiti dalla legge.

La società potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengono svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Milano.

Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) agosto 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di EURO 10.000,00 (diecimila/00).
Alle decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta. Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale gratuito.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 7. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del codice civile.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quello che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve provvedere agli adempimenti pubblicitari di cui all'articolo 2470 codice civile.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Le cessioni possono avvenire solo a un prezzo pari al valore nominale.

Le quote sociali possono essere cedute esclusivamente ad Enti Pubblici, dovendo la società essere a totale capitale pubblico.

In caso di ingresso di altri soci il Politecnico di Milano deve comunque detenere una partecipazione non inferiore al 51% del capitale. A tal fine, il socio Politecnico di Milano non potrà cedere, in una o più volte, quote di partecipazioni che, nel loro ammontare, superino cumulativamente il 49% dell'intero capitale sociale, fermo restando quanto stabilito all'art. 8 comma 7 del presente statuto.

In caso di cessione di quota è riservato il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute. In particolare il socio che intende trasferire a qualunque titolo la propria partecipazione, sia totalmente che parzialmente, dovrà prima offrirla in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

La prelazione spetta per ogni ipotesi di alienazione a titolo oneroso.

Qualora il corrispettivo sia diverso dal denaro il prezzo per l'esercizio della prelazione sarà determinato di comune accordo, ovvero, da un arbitratore nominato dalle parti, o, in mancanza, nominato dal Tribunale di competenza in base alla sede della società.

La prelazione spetta anche in caso di costituzione della quota in usufrutto o cessione della nuda proprietà; non spetta in caso di costituzione di pegno.

Per l'esercizio del diritto di prelazione i soci dovranno comunicare, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del socio alienante, la propria volontà di esercitarla.

La prelazione non esercitata si accresce in favore dei soci che intendono esercitarla.

Ai fini dell'esercizio della prelazione tutte le comunicazioni potranno essere effettuate con qualunque mezzo che assicuri il riscontro della avvenuta ricezione.

Se entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione

presso la sede sociale la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente della propria partecipazione, purché in conformità alle condizioni comunicate, fermo restando che il trasferimento effettuato nell'inosservanza anche parziale delle norme di cui sopra, è inefficace nei confronti della società.

L'ammissione di un nuovo socio è subordinata al gradimento espresso dall'Organo Amministrativo. Il diniego all'ingresso del nuovo socio deve essere motivato.

Qualora l'intera partecipazione appartenga ad un solo socio, la stessa può essere alienata esclusivamente ad altri soci pubblici anche per frazioni, salvo il limite di cui all'articolo 7 comma 3.

Articolo 8

Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2469, 2473 e 2497 quater del Codice civile e del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 2473 bis del Codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite P.E.C. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria (attualmente art. 2473 c.c.) ed in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute andrà ad

aumentare proporzionalmente il valore delle quote possedute da tutti i soci rimanenti.

In caso di recesso del socio Politecnico di Milano, la Società sarà sottoposta a scioglimento e posta in liquidazione secondo le modalità di cui al successivo art. 18.

Articolo 9

Controllo analogo e Controllo sugli atti

L'Amministrazione controllante, o le Amministrazioni controllanti in caso di più soci, esercitano sulla società medesima e sui suoi organi di amministrazione e controllo, un controllo analogo a quello che le stesse esercitano sui propri servizi interni in conformità alla normativa vigente.

La soggezione a tale potere costituisce elemento essenziale della Società, che rimane impegnata a fornire tutta la necessaria od utile collaborazione al fine di garantirne l'efficacia, la continuità e l'effettività.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, la società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici dell'ente partecipante o agli enti partecipanti in caso di più soci, nonché invierà ogni altra informazione ritenuta utile e/o prescritta dalla normativa vigente in materia.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, il socio pubblico o i soci pubblici esercitano il controllo analogo nella forma di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società in forma collettiva e coordinata, mediante apposito Comitato di controllo dei soci. A tal fine, il Comitato di controllo dei Soci effettua almeno 2 (due) riunioni all'anno.

Il Comitato è costituito da un rappresentante di ogni socio. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è compatibile con la delega di rappresentante del socio in assemblea. L'incarico di rappresentanza nel Comitato è attribuito da parte di ciascun socio esclusivamente a titolo gratuito. La Società non potrà attribuire compensi ai membri del Comitato di controllo.

Le deliberazioni del Comitato di controllo costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Pertanto è prevista la sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del Comitato dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi agli atti di cui al successivo co. 8 del presente articolo. Si prevede inoltre la sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta. A tale scopo, gli organi competenti della società trasmettono al Comitato e agli enti controllanti i documenti, le informazioni e le relazioni necessarie all'assunzione delle decisioni almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza degli organi sociali deputati ad assumere la decisione. Il Co-

mitato comunica il parere e le valutazioni agli organi sociali almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'assunzione della decisione.

Sono soggetti in ogni caso all'esercizio del controllo analogo i seguenti atti:

- a) budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione e del Piano degli investimenti;
- b) bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;
- c) atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;
- d) atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;
- e) atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno;
- f) atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;
- g) regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti);
- h) proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- i) proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;
- j) proposte di atti relativi alla stipulazione di mutui, finanziamenti ed ogni altro strumento di reperimento delle risorse finanziarie da parte della società;
- k) proposte di atti relativi alla emissione di titoli di debito o altri strumenti finanziari ed a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Articolo 10

Decisioni dei Soci - Assemblea dei Soci

Le decisioni dei soci possono essere assunte solo in sede assembleare, ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile, con i modi, i termini di convocazione e quorum previsti dal presente statuto.

Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate all'articolo 2479 codice civile.

I soci decidono inoltre sulle seguenti materie:

- autorizzazione al compimento delle operazioni di acquisto e cessione di immobili;
- emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 codice civile;
- autorizzazione del budget di esercizio e del Piano degli Investimenti.

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti e dissenzienti. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice civile.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo o dai soci che rappresentano almeno 1/3 dal capitale sociale; essa è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito della Regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e/o spedizione (a titolo esemplificativo tramite posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti al domicilio risultante dai libri sociali, per dichiarazione fatta dai soci medesimi.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare con uno specifico ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea sarà comunque valida indipendentemente dal numero dei presenti.

Anche senza alcuna formalità di convocazione sarà comunque valida qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il voto di ogni socio vale in proporzione alla relativa partecipazione. Possono intervenire all'assemblea, tutti coloro che risultano a ciò legittimati in forza di legge

e di statuto.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio e quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altra persona, ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile; è consentito il conferimento di deleghe per più assemblee.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

Le decisioni dei soci sono approvate con le modalità e le maggioranze prescritte dall'articolo 2479 bis codice civile.

Le decisioni dei soci sulle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 secondo comma codice civile, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale.

Per introdurre diritti attribuiti a singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile è necessario il consenso di almeno due terzi del capitale sociale.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci, ciascuno in proporzione alla propria partecipazione.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito all'Amministratore Unico o al Presidente dell'assemblea ove nominato, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare

si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti l'Amministratore Unico o il Presidente, ove nominato, ed il segretario verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dall'Amministratore Unico o dal Presidente ove nominato e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, l'Amministratore Unico o il Presidente ove nominato dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Articolo 11

Amministrazione e rappresentanza

La società è amministrata, su decisione dei soci ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto, da un Amministratore Unico nominato dal Politecnico di Milano o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri (da decidere in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia).

Il Consiglio d'Amministrazione, ove nominato, è composto da 3 (tre) membri in caso di socio unico.

Ove nominato, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre essere fatta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs 175/2016. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251, sulla parità di accesso.

Nel caso in cui il Politecnico di Milano sia socio unico della Società, questo provvederà alla nomina e alla eventuale revoca diretta ex art. 2449 c.c. sia dell'Amministratore Unico, sia dei membri del Consiglio di Amministrazione ed i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

Gli amministratori possono essere anche non soci; in ogni caso, ai sensi dell'art. 11, co. 8 del TUSP, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 esercizi. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili, e sono revocabili da chi li ha nominati, in qualunque momento, anche senza giusta causa.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione e di pluralità dei soci, spetta al Politecnico di Milano la nomina

di un numero maggioritario di amministratori, compreso il Presidente.

In ogni caso il Politecnico di Milano provvede alla nomina dei propri amministratori con le forme e le modalità di cui all'art. 2449 c.c.

In caso di pluralità dei soci, il Politecnico di Milano non partecipa alla nomina dei restanti amministratori, di spettanza dell'Assemblea.

Gli amministratori nominati dal Politecnico di Milano sono revocabili e sostituibili solo dal Politecnico di Milano stesso.

Nel caso di composizione collegiale, qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, alla loro sostituzione provvedono, se possibile, gli altri amministratori nominati dall'Assemblea. I sostituti durano in carica fino alla assemblea successiva.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori avviene nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 120/2011 e dal Regolamento attuativo (DPR 30/11/2012 n. 251).

Agli Amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, in conformità a quanto disposto dal comma 18 bis dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come modificato ed introdotto dall'art. 4 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72 convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i propri membri il Presidente, un vicepresidente e un segretario.

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purché nella Regione in cui ha sede la società ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento o spedizione, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, nel rispetto dell'interesse pubblico espresso dai soci ed in conformità con l'esercizio del controllo analogo, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione dei soci o dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre tutti i programmi previsti dalla vigente normativa, anche con riferimento alla valutazione del rischio aziendale, e ad informarne l'Assemblea. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta individualmente:

- in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri loro conferiti;
- in caso di nomina di un Amministratore Unico, a quest'ultimo.

Articolo 12

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 13

Divieto di concorrenza

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

Articolo 14

Organo di controllo

La società nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

I soci:

- ne determinano la retribuzione nei limiti previsti dalla legge;
- decidono se l'organo di controllo debba esercitare anche la revisione legale dei conti;
- decidono se l'organo di controllo debba essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

All'organo di controllo e al revisore si applicano, per quanto sopra non previsto, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso in cui la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo, l'attività di revisione legale è esercitata

da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici sul rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte della Società.

Articolo 15 **Organismo di Vigilanza**

Ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dall'Organo Amministrativo.

Esso può essere composto da un organo monocratico oppure da uno collegiale composto da un massimo di 3 membri nel quale sia preferibilmente presente, ove nominato, un amministratore privo di deleghe operative.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno altresì essere affidate al collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo Amministrativo provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina e lo stesso Organo Amministrativo ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii. è obbligatoria.

La nomina è di competenza del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.

Le modalità di svolgimento dell'incarico, la scadenza, le responsabilità e le relative sanzioni a suo carico, approvate

dall'organo di gestione, sono previste nell'atto di nomina.

Articolo 17

Bilancio e Utili

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione. Il termine è elevato a centottanta giorni in presenza di:

- 1) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- 2) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 codice civile la ragione della dilazione.

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

Articolo 18

Scioglimento

Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea generale dei soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Lo scioglimento della società si verifica automaticamente, inoltre, quando sia esercitato il recesso da parte del socio Politecnico di Milano.

In caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico o anche universitario avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla

richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio secondo norme di rito e pronunciando secondo diritto, entro novanta giorni dalla nomina. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Rimane comunque inteso che, per eventuali ricorsi, necessariamente di fronte ad autorità giudiziarie ordinarie, anche in deroga alle eventuali competenze territoriali, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano

Articolo 20

Divieti

Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 21

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile e dalle altre leggi speciali vigenti in materia.

All'originale firmato:

RESTA Ferruccio

Dottor Alberto Villa Notaio